



Ambito Territoriale Sociale di Brescia Est
Azienda Speciale Consortile per i Servizi alla Persona

Azzano Mella, Borgosatollo, Botticino, Capriano Del Colle, Castenedolo, Flero,
Mazzano, Montirone, Nuvolato, Nuvolera, Poncarale, Rezzato, San Zeno Naviglio

SCHEMA DI PATTO DI ACCREDITAMENTO

per la formazione di un elenco di operatori economici per l'erogazione di interventi integrativi sociali (ex servizi integrativi sociali diretti Misura B1) a favore di persone anziane non autosufficienti ad alto bisogno assistenziale e persone maggiorenni con disabilità con necessità di sostegno intensivo molto elevato a valere sulle risorse del Fondo Non Autosufficienza – Misura Servizi periodo Ottobre 2026 – Dicembre 2028

(Allegato all'Avviso Pubblico di Accreditamento)

Premesso che:

- L'Azienda Speciale Consortile per i Servizi alla Persona – Ambito Territoriale Sociale di Brescia Est (di seguito "ASC") riveste il ruolo di Ente Capofila del Piano di Zona dell'Ambito Territoriale Sociale di Brescia Est ai sensi della Legge 8 novembre 2000, n. 328, e di Amministrazione procedente ai fini della procedura di accreditamento di cui in oggetto;
- con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'ASC n. 49/2026 del 20/07/2026 è stato stabilito che l'erogazione della Misura Servizi prevista dalle linee di indirizzo regionali in materia di FNA (D.G.R. Regione Lombardia n. XII/6320 del 15/06/2026) avvenga, di norma, in forma indiretta tramite titoli di acquisto (voucher sociali) nell'ambito del sistema di accreditamento appositamente predisposto;
- con l'Avviso Pubblico di Accreditamento del 14/09/2026 (di seguito l'"Avviso") l'ASC ha indetto la procedura di accreditamento per la formazione di un elenco di operatori economici per l'erogazione degli interventi integrativi sociali (ex servizi integrativi sociali diretti Misura B1) a favore di persone anziane non autosufficienti ad alto bisogno assistenziale e persone maggiorenni con disabilità con necessità di sostegno intensivo molto elevato, per il periodo Ottobre 2026 – Dicembre 2028, unitamente al relativo Capitolato Tecnico (Allegato 1 all'Avviso, di seguito il "Capitolato");
- il Responsabile del procedimento di accreditamento, ai sensi dell'articolo 4 dell'Avviso, è il Dott. Giacomo Signoroni, Direttore Generale dell'ASC;
- il soggetto di seguito indicato ha presentato domanda di partecipazione alla predetta procedura ed è risultato in possesso dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale previsti dall'Avviso, conseguendo altresì un punteggio pari o superiore alla soglia minima di sbarramento di 35 punti prevista dall'articolo 11 dell'Avviso;
- con provvedimento del Responsabile del procedimento prot. n. _____ del _____ è stato dichiarato l'accoglimento della domanda di partecipazione e l'avvenuto accreditamento del soggetto di seguito indicato, con efficacia subordinata, ai sensi dell'articolo 11, Sezione V, dell'Avviso, alla stipula del presente Patto;

TUTTO CIÒ PREMESSO

il giorno _____

tra

l'Azienda Speciale Consortile per i Servizi alla Persona – Ambito Territoriale Sociale di Brescia Est, C.F. e P. IVA 02803260989, con sede legale in Piazza Vantini, 21 – 25086 Rezzato (BS) e sede amministrativa in Via Matteotti, 9 – 25014 Castenedolo (BS) (di seguito "ASC" o "Amministrazione procedente"), rappresentata dal Direttore Generale Dott. Giacomo Signoroni, domiciliato per la carica presso la sede amministrativa dell'ASC,

e

_____, in seguito indicato come "Soggetto erogatore" o "Soggetto accreditato",

con sede legale in _____

Via/Piazza _____

CAP _____

iscritto/a al Registro delle Imprese/Albo delle Imprese Artigiane di

al n. _____

(ovvero, per gli operatori economici di altro Stato membro, iscritto/a in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato II.11 del D.Lgs. 36/2023, richiamato in via analogica)

iscritto/a al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), ove applicabile, al n.

Codice Fiscale _____

Partita I.V.A. _____

Telefono _____

e-mail _____

e-mail certificata (PEC) _____

rappresentato/a da _____

in qualità di _____

nato/a a _____

il _____

residente a _____

Via/Piazza _____

di seguito, congiuntamente, le "Parti";

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1 – OGGETTO E VALORE DELLE PREMESSE

1. Le premesse e gli atti in esse richiamati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Patto di Accreditamento (di seguito il "Patto").
2. Il presente Patto disciplina i rapporti tra l'ASC e il Soggetto erogatore, a seguito dell'esito favorevole della procedura di accreditamento indetta con l'Avviso, ai fini dell'erogazione degli interventi integrativi sociali (ex servizi integrativi sociali diretti Misura B1) a favore delle persone anziane non autosufficienti ad alto bisogno assistenziale e delle persone maggiorenni con disabilità e necessità di sostegno intensivo molto elevato, residenti nei Comuni dell'Ambito Territoriale Sociale n. 3 Brescia Est (Azzano Mella, Borgosatollo, Botticino, Capriano del Colle, Castenedolo, Flero, Mazzano, Montirone, Nuvolento,

Nuvolera, Poncarale, Rezzato, San Zeno Naviglio), a valere sulle risorse del Fondo Non Autosufficienza – Misura Servizi.

3. L'Avviso e il Capitolato, unitamente alla domanda di partecipazione presentata dal Soggetto erogatore e ai relativi allegati, costituiscono parte integrante del presente Patto anche se non materialmente allegati allo stesso.
4. In caso di contrasto tra le previsioni del presente Patto e quelle dell'Avviso o del Capitolato, prevalgono, nell'ordine, l'Avviso e il Capitolato, salvo che il presente Patto disciplini aspetti meramente esecutivi non incompatibili con i predetti atti.

ARTICOLO 2 – EFFICACIA, DURATA E PROROGA

1. Il presente Patto acquista efficacia dalla data della sua sottoscrizione e ha durata fino al 31/12/2028, in coerenza con la durata del Sistema di accreditamento stabilita dall'articolo 5 dell'Avviso.
2. L'ASC si riserva la facoltà di prorogare il Sistema di accreditamento per un ulteriore anno rispetto alla scadenza sopra indicata; in tal caso il presente Patto si intende confermato, alle medesime condizioni, fino alla nuova scadenza, salvo diversa comunicazione dell'ASC o rinuncia del Soggetto erogatore, da comunicarsi con le modalità di cui all'articolo 11.
3. Alla scadenza del Sistema di accreditamento, il Soggetto erogatore perde la qualifica di soggetto accreditato, fermo restando il diritto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite e la possibilità di presentare nuova domanda di accreditamento in caso di indizione di una nuova procedura.
4. L'iscrizione all'Albo dei Soggetti Accreditati e la sottoscrizione del presente Patto non comportano, in capo all'ASC, alcun obbligo di richiedere prestazioni al Soggetto erogatore, né alcuna garanzia circa un volume minimo di attività, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, ultimo comma, dell'Avviso.

ARTICOLO 3 – DESTINATARI E FINALITÀ DEGLI INTERVENTI

1. Gli interventi oggetto del presente Patto sono rivolti, secondo i criteri di cui alla D.G.R. Regione Lombardia n. XII/6320 del 15/06/2026 e alle relative Indicazioni Operative, alle persone anziane non autosufficienti ad alto bisogno assistenziale (a partire dal 70° anno di età) e alle persone maggiorenni con disabilità e necessità di sostegno intensivo molto elevato (che non abbiano ancora compiuto il 70° anno di età), residenti in uno dei Comuni dell'Ambito Territoriale Sociale n. 3 Brescia Est, assistite al domicilio e assegnatarie del voucher sociale ex Misura B1, il cui accesso e la cui presa in carico sono gestiti da ASST Spedali Civili di Brescia per il tramite dell'Equipe di Valutazione Multidisciplinare (EVM).
2. Gli interventi sono previsti dal Progetto Personalizzato (PP)/Progetto Assistenziale Individuale (PAI)/Progetto di Vita (PdV) del beneficiario, nell'ottica del sollievo alla famiglia/caregiver e dello stimolo alla persona, e perseguono le finalità di cui all'articolo 2 del Capitolato, ossia:
 - a) offrire supporto e sollievo ai caregiver familiari, anche attraverso servizi personalizzati e modulabili quali l'assistenza domiciliare, i servizi di sollievo temporaneo (respiro) e il supporto psicologico, favorendo la creazione di reti di supporto formali e informali;
 - b) favorire il benessere complessivo e il miglioramento della qualità della vita delle persone non autosufficienti e con disabilità, valorizzandone l'autonomia residua e promuovendo la partecipazione alla vita sociale.
3. Il dettaglio degli interventi, la loro articolazione secondo le tipologie e i pacchetti di cui all'articolo 5 del Capitolato, nonché la relativa durata, sono definiti nel PP/PAI/PdV redatto dall'EVM e concordati tra il caregiver e il Coordinatore degli interventi del Soggetto erogatore.

ARTICOLO 4 – VALORE E COMPOSIZIONE DEL VOUCHER SOCIALE

1. Il voucher sociale sostiene gli interventi integrativi sociali svolti dal Soggetto erogatore, individuato dal beneficiario e dalla sua famiglia, secondo quanto previsto dall'articolo 3 e dall'articolo 4 del Capitolato.
2. Il valore del voucher è definito come segue:

Destinatario	Valore mensile	Valore massimo sui 12 mesi
Persona anziana non autosufficiente ad alto bisogno assistenziale	€ 150,00	€ 1.800,00
Persona maggiorenne con disabilità e necessità di sostegno intensivo molto elevato	€ 65,00	€ 780,00

3. I periodi di erogazione degli interventi, a valere sulle risorse del Fondo Non Autosufficienza, sono stabiliti in:
 - a) Ottobre/Dicembre 2026, per gli interventi a valere sulla Misura Servizi esercizio 2026;
 - b) Gennaio/Dicembre 2027, per gli interventi a valere sulla Misura Servizi esercizio 2027;
 - c) Gennaio/Dicembre 2028, per gli interventi a valere sulla Misura Servizi esercizio 2028.
4. L'accesso agli interventi, il periodo di erogazione in dettaglio e il corrispondente valore del voucher sono stabiliti in sede di EVM, in relazione alla presenza o meno dei requisiti di continuità, ovvero decorrono dal mese successivo all'assegnazione del beneficio ex Misura B1.
5. Le prestazioni erogabili tramite il voucher sono remunerate secondo i parametri di costo orario di cui alla tabella seguente, da intendersi IVA inclusa se dovuta e onnicomprensivi di tutti i costi sostenuti per la realizzazione degli interventi, ivi compresa la funzione di coordinamento degli interventi:

Figura professionale	Costo orario (min./max.)	Costo applicato dal Soggetto erogatore
Assistente di base	23,00 € / 24,00 €	
ASA	26,00 € / 28,00 €	
Assistente educatore (AdP)	26,00 € / 28,00 €	
Educatore	30,00 € / 32,00 €	
Psicologo, Chinesiologo, Terapista occupazionale	42,00 € / 45,00 €	

6. Il Soggetto erogatore si impegna ad applicare, per l'intera durata del presente Patto, i costi orari dichiarati nella propria domanda di accreditamento, nel rispetto dei parametri minimi e massimi di cui al comma precedente.
7. Le prestazioni sono erogate secondo la formulazione "a pacchetto" prevista dall'articolo 5 del Capitolato (Pacchetto ad Alta Intensità Assistenziale e Pacchetto ad Alta Intensità Inclusiva), fermo restando che, per i pacchetti ad Alta Intensità Assistenziale, le attività a prevalenza assistenziale non potranno essere inferiori al 60% del valore del voucher, secondo quanto meglio specificato nel Capitolato.

ARTICOLO 5 – ATTIVAZIONE DEGLI INTERVENTI

1. Qualora il Soggetto erogatore sia individuato dal beneficiario o dalla sua famiglia in sede di definizione del PP/PAI/PdV, l'ASC, ricevuta, valutata ed ammessa la richiesta, ne dà comunicazione formale al Soggetto erogatore.
2. L'avvenuto accreditamento non comporta automaticamente la possibilità di erogazione delle prestazioni tramite voucher sociale, ma unicamente l'iscrizione all'Albo dei Soggetti Accreditati.
3. Entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione della richiesta di attivazione di un intervento, il Soggetto erogatore individua i professionisti da incaricare per il progetto e, nei giorni immediatamente successivi, offre la propria disponibilità per l'incontro di attivazione con il caregiver/beneficiario. Il mancato rispetto di tali termini comporta la verifica ai fini dell'eventuale revoca dell'accREDITAMENTO ai sensi dell'articolo 16.
4. Il Soggetto erogatore assicura l'erogazione del servizio come previsto nel progetto individuale e comunque almeno nella fascia oraria dalle ore 8:00 alle ore 20:00 nei giorni feriali, dal lunedì al sabato.
5. Il Soggetto erogatore garantisce la reperibilità di un referente del servizio in orario d'ufficio dal lunedì al venerdì, il cui nominativo è stato dichiarato in sede di domanda di accreditamento.

ARTICOLO 6 – PERSONALE

1. Per tutte le attività oggetto del presente Patto, il Soggetto erogatore si avvale di proprio personale, o di personale da esso incaricato, di ambo i sessi, adeguatamente formato e preparato, che opera sotto la sua esclusiva responsabilità.
2. Il Soggetto erogatore dispone, sin dall'inizio del servizio, di risorse umane idonee e adeguate, in numero e professionalità, tali da garantire l'esecuzione delle attività a regola d'arte, assicurando la continuità del servizio per tutta la durata del presente Patto e limitando i fenomeni di turn-over nell'ambito dei servizi continuativi e delle singole prese in carico.
3. Il Soggetto erogatore provvede alla tempestiva sostituzione del personale, con priorità per le attività di assistenza di sollievo ai caregiver e di potenziamento SAD (lett. a) e b) dell'articolo 5 del Capitolato). Per gli ulteriori servizi, la sostituzione è di norma concertata e richiesta per le sole assenze superiori a 15 giorni. È in ogni caso onere del Soggetto erogatore sostituire il personale entro e non oltre 5 giorni dalla richiesta.
4. Con l'effettiva attivazione del voucher, il Soggetto erogatore solleva e tiene indenne l'ASC e i suoi obbligati da ogni azione, pretesa o richiesta avanzata a qualsiasi titolo dal personale impiegato o da terzi in relazione al rapporto di lavoro, ivi compresi gli infortuni sul lavoro o comunque connessi con l'esecuzione del servizio.
5. Il Soggetto erogatore rende disponibili, ai fini di un ottimale coordinamento, le seguenti figure referenti, i cui curricula sono forniti su richiesta dell'ASC (più funzioni possono essere svolte dalla medesima figura):
 - a) Referente per i rapporti tra ASC e Organizzazione, dotato di sufficiente autonomia decisionale, che rappresenta la Direzione del Soggetto erogatore per tutte le questioni afferenti al presente Patto e alla sua gestione amministrativo-contabile;
 - b) Coordinatore degli interventi, per la gestione delle specifiche dei voucher e della relazione diretta con il caregiver familiare del beneficiario, con il personale dell'ASC e con le altre figure attive sui servizi, con le seguenti funzioni: definire i dettagli del piano di lavoro con il caregiver del beneficiario del voucher; garantire il buon funzionamento del servizio svolto dagli operatori; individuare gli operatori per ciascun progetto di intervento; essere referente per le parti in caso di esigenze di revisione del progetto individuale, compatibilmente con la cornice delineata nel progetto con la famiglia.

6. Il Coordinatore degli interventi è inquadrato nel livello E1 del CCNL applicato dal Soggetto erogatore, ovvero in analogo inquadramento del diverso CCNL ritenuto equivalente; in caso di inquadramento inferiore, è prevista un'indennità che consenta il raggiungimento del medesimo livello retributivo previsto per il livello E1. Nella Carta del Servizio di cui all'articolo 7 sono esplicitate le modalità di contatto tra il caregiver familiare e il Coordinatore degli interventi, con indicazione degli orari di reperibilità.
7. Il personale impiegato dal Soggetto erogatore possiede i requisiti formativi ed esperienziali di cui all'articolo 6.3 del Capitolato, che si intende integralmente richiamato, con riferimento alle figure professionali di volta in volta coinvolte (Coordinatore degli interventi, Assistente di Base/Assistente familiare, Ausiliario socio-assistenziale, Assistente educatore, Educatore sociosanitario/sociopedagogico, Psicologo, Chinesiologo, Terapista occupazionale).

ARTICOLO 7 – CARTA DEL SERVIZIO

1. Il Soggetto erogatore adotta e mette a disposizione dei beneficiari e dell'ASC una Carta del Servizio, coerente con la proposta tecnico-qualitativa presentata in sede di domanda di accreditamento, che indica in modo chiaro:
 - a) il referente unico (case manager), con l'indicazione del nominativo o del ruolo/qualifica professionale, delle modalità e dei tempi di contatto garantiti, delle funzioni di raccordo con l'utente/famiglia, con il servizio sociale professionale del Comune di residenza e con gli altri soggetti della rete socio-assistenziale, nonché delle modalità di sostituzione in caso di assenza o turnover, con garanzia di passaggio di consegne;
 - b) le modalità di contatto tra il caregiver familiare e il Coordinatore degli interventi.
2. Il Soggetto erogatore comunica tempestivamente all'ASC ogni successiva modifica della Carta del Servizio, con le modalità di cui all'articolo 11.

ARTICOLO 8 – IMPEGNI DEL SOGGETTO EROGATORE

1. Il Soggetto erogatore si impegna a:
 - a) attuare gli interventi oggetto del presente Patto a seguito della richiesta di cittadini residenti nei Comuni dell'Ambito Territoriale Sociale di Brescia Est, assegnatari del voucher sociale FNA Misura Servizi (ex B1);
 - b) assicurare l'erogazione del servizio come previsto nel progetto individuale e comunque almeno nella fascia oraria di cui all'articolo 5, comma 4;
 - c) garantire la reperibilità di un referente del servizio secondo quanto previsto all'articolo 5, comma 5;
 - d) applicare, per l'intera durata del Patto, i costi orari dichiarati in sede di domanda di accreditamento, nei limiti di cui all'articolo 4;
 - e) rispettare gli obblighi in materia di personale di cui all'articolo 6 e adottare la Carta del Servizio di cui all'articolo 7;
 - f) rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 13;
 - g) mantenere in vigore, per tutta la durata del presente Patto, le coperture assicurative di cui all'articolo 12;
 - h) osservare il debito informativo di cui all'articolo 11;
 - i) osservare il Codice di comportamento e il Codice Etico dell'ASC di cui all'articolo 17;

- j) rispettare la normativa vigente in materia di utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale nell'esecuzione delle prestazioni, in coerenza con quanto dichiarato in sede di domanda di partecipazione, garantendo l'osservanza del Regolamento UE 2024/1689, della legge n. 132/2025 e della normativa sul trattamento e la protezione dei dati personali.

ARTICOLO 9 – IMPEGNI DELL'ASC

1. L'ASC si impegna a:

- a) comunicare formalmente al Soggetto erogatore l'ammissione della richiesta di attivazione del voucher, ai sensi dell'articolo 5;
- b) corrispondere al Soggetto erogatore, nei termini di cui all'articolo 10, il corrispettivo relativo alle prestazioni regolarmente eseguite ed accettate, dietro presentazione di regolare documento fiscale;
- c) assicurare, per il tramite del Responsabile del procedimento, il costante monitoraggio e la vigilanza sul rispetto degli impegni assunti con il presente Patto;
- d) garantire il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali di cui all'articolo 18.

ARTICOLO 10 – FATTURAZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO

- 1. Al termine delle prestazioni previste dal singolo voucher sociale, ovvero con la periodicità concordata con l'ASC, il Soggetto erogatore emette regolare documento fiscale, intestato all'ASC, con preciso riferimento al beneficiario e al periodo di erogazione.
- 2. Nella fattura è indicata, quale causale, la dicitura "Voucher sociale Misura Servizi (ex B1) – FNA [esercizio di riferimento]".
- 3. L'ASC non procede ad alcun pagamento fintanto che il Soggetto erogatore non abbia fornito evidenza dell'esistenza delle coperture assicurative di cui all'articolo 12 e non abbia comunicato gli estremi del conto corrente dedicato di cui all'articolo 13.
- 4. Il pagamento delle fatture avviene nei termini di legge di cui al D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, decorrenti dal ricevimento di fattura regolare e conforme, salvo sospensione dei termini in caso di contestazioni relative alla regolarità delle prestazioni o della documentazione trasmessa.

ARTICOLO 11 – DEBITO INFORMATIVO

- 1. Per l'intero periodo di validità dell'accreditamento, il Soggetto erogatore dà formale comunicazione all'ASC di tutte le variazioni che intervengano rispetto alla titolarità dell'attività, nonché di quelle relative ai criteri e ai requisiti dichiarati in sede di accreditamento, ivi comprese le variazioni concernenti le figure referenti di cui all'articolo 6.
- 2. La comunicazione perviene entro 15 (quindici) giorni dalla variazione, a mezzo PEC all'indirizzo asc@pdzbsest.it.

ARTICOLO 12 – RESPONSABILITÀ DEL SOGGETTO EROGATORE E COPERTURE ASSICURATIVE

- 1. Il Soggetto erogatore è responsabile nei confronti dell'ASC ai sensi dell'art. 1490 del Codice civile (garanzia per vizi della cosa venduta) e dell'art. 1497 del Codice civile (mancanza di qualità), ferme le altre previsioni normative e contrattuali.
- 2. Il Soggetto erogatore, prima dell'inizio del servizio, stipula e mantiene in vigore, a propria cura e spese, fino alla scadenza del presente Patto, con compagnia di assicurazione autorizzata, una Polizza di

Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e Responsabilità Civile verso Dipendenti/Prestatori di lavoro (RCO), con massimale non inferiore a € 2.000.000,00 unico per sinistro e sotto-limite per dipendente/prestatore di lavoro non inferiore a € 1.500.000,00, comprensiva di tutti i danni che il Soggetto erogatore può causare a terzi, ivi compresa l'ASC e/o i singoli Comuni dell'Ambito.

3. Le garanzie RCT ed RCO valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INAIL, dall'INPS o da enti similari, nonché per la rivalsa dell'ATS e dell'ASST, ai sensi delle vigenti leggi regionali.
4. Su richiesta dell'ASC, il Soggetto erogatore fornisce evidenza scritta dell'esistenza delle coperture assicurative prima dell'inizio delle attività e comunica immediatamente per iscritto l'eventuale venir meno o modifica delle stesse.
5. Il Soggetto erogatore è esclusivamente responsabile, con totale esonero dell'ASC e dei suoi rappresentanti, per qualsivoglia danno a persone e/o cose connesso all'esecuzione dei servizi, e interviene tenendo indenne e manlevando l'ASC e i Comuni in ogni eventuale giudizio promosso da terzi al riguardo.
6. Il mancato rispetto degli impegni di cui al presente articolo per tutta la durata del rapporto attribuisce all'ASC il diritto di risolvere il presente Patto e di adottare gli ulteriori provvedimenti previsti dalla normativa vigente.

ARTICOLO 13 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Il presente Patto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.
2. Il Soggetto erogatore comunica all'ASC, entro 7 (sette) giorni solari dall'accensione ovvero dalla prima utilizzazione in operazioni relative al presente Patto, gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi, nonché ogni successiva modifica.
3. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione comporta, a carico del Soggetto erogatore, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 a € 3.000,00.
4. Il mancato utilizzo di banche, di Poste Italiane S.p.A. o di altri strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni relative al presente Patto comporta la risoluzione di diritto dello stesso.

ARTICOLO 14 – FACOLTÀ DI RECESSO

1. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D.Lgs. 159/2011, l'ASC ha facoltà di recedere, anche disgiuntamente, dal presente Patto ai sensi dell'art. 123 del D.Lgs. 36/2023, richiamato in via analogica ai sensi dell'articolo 2 dell'Avviso, nonché per sopravvenute esigenze di interesse pubblico o per il venir meno, in tutto o in parte, delle risorse del Fondo Non Autosufficienza destinate alla Misura Servizi.
2. La facoltà di cui sopra è esercitata per iscritto, a mezzo PEC, con preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni, decorsi i quali l'ASC prende in consegna i servizi e procede agli adempimenti conseguenti.
3. Il Soggetto erogatore accetta di aver diritto, in caso di recesso da parte dell'ASC, unicamente al pagamento delle regolari prestazioni relative ai servizi eseguiti; nessun indennizzo, risarcimento o rimborso ad alcun titolo è dovuto.
4. Il Soggetto erogatore ha facoltà di recedere dal presente Patto con preavviso non inferiore a 30 (trenta) giorni, comunicato a mezzo PEC, fermo restando l'obbligo di garantire la continuità delle prestazioni in

corso di erogazione fino all'eventuale individuazione di un nuovo soggetto erogatore da parte del beneficiario.

ARTICOLO 15 – RISOLUZIONE DEL PATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. Oltre alle ipotesi espressamente previste dalla normativa vigente, dall'Avviso e dal Capitolato, l'ASC – fatto salvo il risarcimento del danno e senza pregiudizio per ogni diverso rimedio di legge – ha facoltà di risolvere e di dichiarare risolto il presente Patto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:
 - a) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, del Soggetto erogatore nell'esecuzione del presente Patto;
 - b) manifesta incapacità o inidoneità del Soggetto erogatore nell'esecuzione delle prestazioni, dimostrabile per ritardi nell'esecuzione a causa di conclamata inidoneità di lavoratori e mezzi impiegati, applicazione di procedure esecutive, sequestri conservativi o giudiziari;
 - c) provvedimento definitivo che disponga, nei confronti del Soggetto erogatore, l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice delle leggi antimafia (D.Lgs. 159/2011), ovvero sussistenza di elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa;
 - d) sopravvenienza, a carico del Soggetto erogatore, dei suoi legali rappresentanti, amministratori e direttori tecnici, di provvedimenti e/o procedimenti in tema di lotta alla delinquenza mafiosa;
 - e) violazione degli obblighi di cui al Codice di comportamento e/o al Codice Etico dell'ASC, di cui all'articolo 17;
 - f) sentenza di condanna passata in giudicato pronunciata nei confronti del Soggetto erogatore per i reati rilevanti ai fini della permanenza dei requisiti di ordine generale;
 - g) perdita, da parte del Soggetto erogatore, dei requisiti per l'esecuzione delle prestazioni, quali, a titolo esemplificativo, fallimento o altra ipotesi di insolvenza, ovvero irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscano la capacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione;
 - h) ingiustificato rifiuto o ritardo del Soggetto erogatore a stipulare il presente Patto superiore a 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi;
 - i) grave inadempimento all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 13;
 - j) utilizzo, da parte del Soggetto erogatore, di personale non iscritto nei libri paga o non autorizzato all'esecuzione delle prestazioni;
 - k) mancato rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori (D.Lgs. 81/2008), di collocamento, assunzione obbligatoria, assicurazioni sociali e previdenziali, nonché delle norme dei Contratti Collettivi di Lavoro applicabili;
 - l) frode, a qualsiasi titolo, da parte del Soggetto erogatore nell'esecuzione delle prestazioni;
 - m) violazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza dell'ASC;
 - n) violazione reiterata delle previsioni dell'Avviso, del Capitolato o del presente Patto, ovvero mancato superamento, ove nuovamente verificato, dei requisiti che hanno determinato l'accREDITamento.
2. Al verificarsi di una delle ipotesi di cui sopra, il presente Patto si intenderà risolto di diritto non appena l'ASC avrà comunicato al Soggetto erogatore, mediante avviso a mezzo PEC, l'intenzione di avvalersi della presente clausola risolutiva espressa.

3. In tutti i casi di risoluzione, il Soggetto erogatore accetta di aver diritto al solo pagamento dei servizi regolarmente eseguiti ed accettati dall'ASC, fatto salvo l'eventuale diritto al risarcimento del danno fatto valere dall'ASC.
4. In caso di risoluzione, il Soggetto erogatore rilascia ogni bene, mezzo e luogo inerente all'esecuzione del presente Patto a semplice richiesta dell'ASC, non potendo opporre eccezione alcuna al riguardo.

ARTICOLO 16 – REVOCA E SOSPENSIONE CAUTELARE DELL'ACCREDITAMENTO

1. In tutti i casi di recesso o risoluzione del presente Patto, l'ASC emette apposito provvedimento di revoca dell'accreditamento, disponendo le necessarie misure conseguenti. Il provvedimento è notificato a mezzo PEC.
2. Con la comunicazione di recesso o di risoluzione, il Soggetto erogatore cessa le attività previste dal presente Patto secondo quanto indicato nella comunicazione stessa.
3. L'ASC, qualora lo ritenga opportuno, ovvero su denuncia o segnalazione di Comuni, utenti o terzi, ha facoltà di emettere provvedimenti cautelari di sospensione del presente Patto e dei relativi servizi, anche al fine di svolgere le attività istruttorie e di approfondimento necessarie. Con il provvedimento cautelare, il Soggetto erogatore non perde la qualifica di soggetto accreditato, ma la stessa risulta temporaneamente sospesa.
4. In ogni caso di sospensione, il Soggetto erogatore non può vantare pretesa alcuna, salvo il diritto al pagamento delle prestazioni già regolarmente eseguite.

ARTICOLO 17 – CODICE DI COMPORTAMENTO E CODICE ETICO

1. Nello svolgimento delle attività oggetto del presente Patto, il Soggetto erogatore si uniforma ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, nel Codice di comportamento dell'ASC, nel Codice Etico dell'ASC e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell'ASC.
2. Il Soggetto erogatore dichiara di aver preso visione dei predetti documenti, pubblicati sul sito istituzionale dell'ASC nella sezione "Amministrazione trasparente".

ARTICOLO 18 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati personali acquisiti in esecuzione del presente Patto sono trattati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, esclusivamente per le finalità connesse all'erogazione degli interventi oggetto del presente Patto.
2. Nell'esecuzione delle prestazioni, il Soggetto erogatore tratta i dati personali, ivi compresi eventuali dati relativi alla salute e categorie particolari di dati riferiti ai beneficiari, in qualità di autonomo titolare del trattamento ovvero, ove designato, di responsabile esterno del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR, secondo quanto specificato in apposito atto di designazione che costituisce parte integrante del presente Patto.
3. Il Soggetto erogatore si impegna a: trattare i dati personali seguendo le istruzioni del titolare; garantire che le persone autorizzate al trattamento si siano impegnate alla riservatezza; adottare misure di sicurezza tecniche e organizzative adeguate; non ricorrere ad altro soggetto per il trattamento senza previa autorizzazione dell'ASC; assistere l'ASC nel far fronte alle richieste di esercizio dei diritti degli interessati e in caso di eventuale violazione dei dati (data breach); restituire o cancellare i dati personali al termine del presente Patto, salvi gli obblighi di conservazione previsti dalla legge.

4. Il titolare del trattamento dei dati è l'Azienda Speciale Consortile per i Servizi alla Persona – Ambito Territoriale Sociale di Brescia Est. I soggetti cui si riferiscono i dati personali possono esercitare i diritti previsti dagli articoli 15 e seguenti del GDPR.

ARTICOLO 19 – SPESE CONTRATTUALI E IMPOSTA DI BOLLO

1. Sono a carico del Soggetto erogatore tutte le spese contrattuali e gli oneri fiscali relativi alla stipulazione del presente Patto, ivi compresa l'imposta di bollo nella misura di legge, con le medesime modalità di assolvimento previste dall'articolo 9 dell'Avviso per la domanda di partecipazione.
2. La registrazione del presente Patto avviene in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

ARTICOLO 20 – NORMA DI RINVIO

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Patto si rinvia all'Avviso, al Capitolato, alla domanda di accreditamento presentata dal Soggetto erogatore e ai relativi allegati, nonché alla disciplina pubblicistica e civilistica di settore, ivi compreso, in quanto applicabile in via analogica ai sensi dell'articolo 2 dell'Avviso, il D.Lgs. 36/2023.

ARTICOLO 21 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

1. Per le controversie relative all'esecuzione del presente Patto è competente in via esclusiva il Foro di Brescia.
2. Resta fermo che, ai sensi dell'articolo 15 dell'Avviso, per le controversie derivanti dalla procedura di accreditamento è competente il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia – Sezione di Brescia.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per l'Azienda Speciale Consortile per i Servizi alla Persona

Ambito Territoriale Sociale di Brescia Est

Il Direttore Generale

Dott. Giacomo Signoroni

(documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)

Per il Soggetto erogatore

Il legale rappresentante/procuratore

(documento sottoscritto con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o avanzata)